

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PADOVA

Il Tribunale, I sezione civile e fallimentare, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DOTT. CATERINA SANTINELLO	PRESIDENTE REL.
DOTT. MARIA ANTONIA MAIOLINO	GIUDICE
DOTT. MANUELA ELBURGO	GIUDICE

Nel proc. n. C.P. promosso con ricorso depositato in data 14.3.13 da:

SOCIETA' SA
con gli avv.ti

OGGETTO: CONCORDATO PREVENTIVO

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso ex art. 161, comma VI, L.F. depositato dalla Società Rosa, con sede in (P.D), via (C.F. e Numero di iscrizione nel registro delle Imprese (visto l'atto di deposito del piano, della proposta di concordato preventivo e della relativa documentazione depositati, nel rispetto del termine originariamente concesso e successivamente prorogato, in data 12.7.2013 ai sensi dell' art. 161 L.F.; richiamato il precedente provvedimento del Tribunale del 18.-22.7.13 che, per comodità, viene qui interamente riportato:

TRIBUNALE DI PADOVA

Il Tribunale, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DOTT. CATERINA SANTINELLO	PRESIDENTE REL.
DOTT. MARIA ANTONIA MAIOLINO	GIUDICE
DOTT. CATERINA ZAMBOTTO	GIUDICE

Nel procedimento n. C.P.

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il Tribunale, vista la proposta di concordato preventivo, con allegato il piano e la documentazione di cui all'art. 161 L.F., depositata in data 12.7.2013 dalla Società nel termine concesso da questo Tribunale ex art. 161, comma VI, L.F. con provvedimento del 21-22.3.13, successivamente prorogato in data 9-10.5.13; esaminata la documentazione allegata; ritenuto che la proposta e il piano presentano profili di inammissibilità che giustificano l'attivazione del sub-procedimento ex art. 162, commi 2 e 3, L.F.;

considerato che non risulta allegato il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di cui all'art. 161, comma 2, lettera e); rilevato che nulla è precisato nella proposta concordataria, così come nel piano allegato (doc. 4), mera fotocopia della prima, e nell'attestazione del professionista ex art. 161, comma 3, L.F. - trattandosi del resto di tre atti che seguono pedissequamente la stessa impostazione e prendono in esame le medesime voci e problematiche dell'attivo e del passivo concordatario - in relazione ai crediti privilegiati iscritti al passivo concordatario costituiti dai debiti verso professionisti, verso artigiani e verso società cooperative (cfr. tabella pag. 28 della proposta e pag. 25 del piano. situazione patrimoniale concordataria analitica al 25.6.2003 allegati 2 e 3 al piano); considerato più in generale che la proposta concordataria si fonda su una situazione patrimoniale aggiornata al 25.6.13;

rilevato peraltro che la relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio della società ricorrente chiuso al 31.12.2012 , ultimo bilancio approvato dall'assemblea in data 5.7.13 e depositato nel registro delle imprese in data 11.7.13, ha concluso per l'impossibilità da parte del Collegio di emettere un giudizio sul predetto bilancio per i seguenti motivi: "consegna del bilancio d'esercizio, corredato di nota integrativa e relazione sulla gestione solo in data 27.6.13; le richieste di conferma esterna dei saldi inviate ai clienti e ai fornitori non hanno avuto riscontro in numero sufficiente; le richieste inviate alle banche di conferma ed elencazione dei dati riguardanti i rapporti intrattenuti con la società hanno avuto parziale riscontro; le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al valore netto contabile e non sono state oggetto di alcuna rettifica che ne evidenzia la possibile perdita di valore in ossequio al principio della prudenza ed al principio OIC n. 5; le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al valore netto contabile, fatte salve le " immobilizzazioni in corso ed acconti", non sono state oggetto di rettifica di valore tali da esporre in bilancio il presumibile valore di realizzo delle stesse; il bilancio evidenzia una ulteriore svalutazione dei crediti per € 1.000.000.= sulla cui determinazione il collegio ha richiesto documentazione di supporto; il cda ha comunicato che la valutazione dei crediti è stata fatta sulla base dei dati del piano concordatario"; considerato che conseguentemente il Collegio Sindacale ha concluso per l'impossibilità di esprimere un giudizio anche sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio della " Società A .l. al 31.12.2012";

ritenuto che alla luce di tali conclusioni sorgono dubbi sull'attendibilità dei dati inseriti nella situazione patrimoniale e contabile aggiornata al 25.6.13, posta a base della proposta concordataria, dubbi che avrebbero reso necessaria da parte dell'attestatore un accertamento non solo a campione della veridicità dei predetti dati e soprattutto l'allegazione dei documenti comprovanti le indagini svolte ed i risultati conseguiti;

rilevato che le immobilizzazioni immateriali, il cui valore ai fini del piano concordatario, è stato completamente svalutato non sono state oggetto di perizia;

considerato che sia la proposta (pagg.9-10) , sia il piano (pag. 12), sia la relazione ex art. 161, comma 3, L.F. (pagg.11-12) si esprimono nei seguenti termini o, comunque, in termini simili:" Si precisa che alla data del 31.12.2012 tra le immobilizzazioni finanziarie risultava iscritta una caparra a fornitori per € 2.648.892.=. Tale voce si riferisce alle somme versate dalla Società A

sa al Sig. I) a titolo di caparra confirmatoria/acconto per l'acquisto dell'immobile sito in Via (n. 14 a (D), come da preliminare di vendita stipulato tra le parti in data 14 dicembre 2009. Gli amministratori, preso atto della perizia effettuata sull'immobile dall'arch. Bassini, che riportava un valore significativamente più basso rispetto il valore residuo del mutuo ipotecario che insiste sullo stesso, hanno ritenuto di non adempiere al preliminare di cui sopra che dunque si è risolto di diritto. A seguito di tale risoluzione, e valutata l'impossibilità di recupero delle somme dal Sig.) per incapienza del patrimonio personale (come da indicazioni del legale incaricato, avv.to (), gli amministratori hanno ritenuto di svalutare interamente il credito sopra riportato";

considerato che dall'esame complessivo degli atti emerge quanto segue: la voce in contestazione non risultava affatto iscritta nel bilancio di esercizio 2012 tra le "immobilizzazioni finanziarie", bensì tra le "immobilizzazioni materiali" voce "immobilizzazioni in corso e acconti" nel bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2011 per € 2.214.617, mentre è stata completamente svalutata nella corrispondente voce del bilancio di esercizio 2012 per l'importo complessivo di € 2.648.892,00, tenuto conto altresì delle variazioni intervenute nell'esercizio per € 434.275,00 (2.214.617+434.275), come risulta dalla nota integrativa al bilancio 31.12.2012; il contratto preliminare di vendita è stato stipulato in data 14.12.2009 tra l' [redacted] io e la Società [redacted]

[redacted] osa ivi rappresentata da l [redacted] teo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, autorizzato al compimento dell'atto in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 3.12.2009; il contratto prevedeva un prezzo di vendita pari ad € 3.000.000,00 da corrispondersi da parte della Cooperativa quanto ad € 30.000,00, a titolo di caparra confirmatoria ex art. 1385, alla stipula del preliminare e quanto ad € 2.970.000,00 all'atto del rogito notarile da stipularsi entro il 31.12.2012 (doc. 2); [redacted] osa promissario venditore è Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante della società e Consigliere delegato e deve presumersi rivestisse tali cariche o, quanto meno, quella di membro del Consiglio di Amministrazione anche alla data di stipula del predetto preliminare (cfr. visura ordinaria doc. 6), non avendo parte ricorrente prodotto una visura storica, né le delibere di approvazione dei bilanci 2009, 2010 e 2011, le cui note integrative sono firmate da l [redacted] teo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione; [redacted] osa è comunque definito dalla stessa società ricorrente

l'artefice della costituzione della società nel 2005 in quanto operante nel settore da circa 30 anni; gli acconti complessivamente versati dalla Cooperativa al promissario venditore, in contrasto con quanto previsto dal contratto preliminare in oggetto, ammontano ad € 208.117,00 nel 2009, ad € 2.248.325 nel 2010, ad € 2.214.617 nel 2011, per storno per acquisizione cespiti, e ad € 2.648.892,00 nel 2012, come risulta dai bilanci corrispondenti e relative note integrative; la perizia di stima effettuata dall'arch. Mauro Bassini in data 28.1.2013 dell'immobile oggetto del preliminare, su "incarico del sig. [redacted] in qualità di legale rappresentante della Società

[redacted] " attribuisce al compendio in oggetto un valore di stima al 27.1.2012 - da intendersi 27.1.13- di € 735.000,00 (allegato 5 al piano); non risulta alcun atto di risoluzione consensuale, né alcuna risoluzione " di diritto" del contratto preliminare in oggetto ex art. 1457 c.c. in mancanza nel caso di specie dei necessari presupposti; dal parere dell'avv.to [redacted]

relativo alla possibilità di recupero di tutti i crediti commerciali (allegato 6 al piano) si legge tra l'altro che " gli amministratori a novembre 2012 decidevano, prima di procedere al rogito ed al conseguente esborso di denaro, di procedere ad una puntuale valutazione del compendio immobiliare, anche in considerazione della crisi del settore immobiliare" e che " preso atto di tale dato - stima arch. Bassini di € 735.000,00 - il Presidente e gli amministratori delegati - cioè lo stesso [redacted] a - consideravano l'operazione non d'interesse della società, anzi prendevano

atto che l'esecuzione del rogito poteva risultare gravemente depauperativa del patrimonio aziendale" - **nonostante la società avesse già versato ben € 2.648.892,00 su € 3.000.000,00! -.** Doveroso sottolineare che l'immobile risulta gravato di due ipoteche per complessivi € 4.000.000,00 per un debito residuo di € 549.489,66 in capo a [redacted] oltre ad € 1.012.639,00 in capo alla società [redacted], quest'ultima non in grado di far fronte alle proprie obbligazioni,

con conseguente escussione certa del privilegio ipotecario, L'operazione in esame, quindi, oltre che particolarmente costosa e soggetta ad evidenti rischi di revocatoria, risultava decisamente in perdita. Di conseguenza si decideva di non procedere con il rogito, lasciando decadere il preliminare";

ritenuto che in ordine ai fatti di cui sopra, non debitamente evidenziati neppure dall'attestatore, il presente decreto deve essere trasmesso alla Procura della repubblica presso questo Tribunale - sede- per gli accertamenti di propria competenza anche ai sensi dell'art. 236 L.F.;

ritenuto che analoghe considerazioni possono essere svolte in ordine alla svalutazione dei crediti commerciali operata per € 3.709.859, con un residuo valore di piano pari ad € 20.484,00;

W

considerato che sul punto nulla è precisato nella proposta, nel piano e neppure nella relazione del professionista ex art. 161, comma 3, L.F.;

considerato invero che solo dall'esame della nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.12 e dal parere dell'avvocato già sopra richiamati, emerge come tra gli altri sono stati

interamente svalutati i crediti di € 1.129.715,00 nei confronti del cliente Società s.s. e di € 1.424.690,00 nei confronti del cliente Società s.s., società agricole di cui

sono soci sempre gli amministratori della cooperativa ricorrente (Ismaele) e/o propri congiunti ();

considerato che anche in relazione agli altri crediti non risulta essere stata data puntuale e dettagliata indicazione dei criteri adottati per la loro quantificazione, a parte l'affermazione contenuta nel parere dell'avv.to secondo cui " in accordo con l'attestatore, dott.

è deciso, per ora, di non dare corso ad azioni di recupero sotto la soglia di € 10.000,00 per evitare sproporzione tra costi/benefici";

considerato che parimenti nessuna specificazione e spiegazione è stata data in ordine alla completa svalutazione della somma di € 16.500,00, inserita nella voce " crediti diversi", dal momento che la proposta, il piano e l'attestatore si limitano ad affermare che si tratta di un anticipo a un fornitore (quale?) relativo all'acquisto di un macchinario, per il quale, successivamente la società ha stipulato un contratto di leasing, anticipo poi non restituito e difficilmente recuperabile;

rilevato che non è chiaro a quanto ammonti il fondo spese per la presentazione del concordato - € 41.600,00 (tabella 28 proposta) o € 31.200 (pag. 22 relazione 161, 3 comma, L.F.)- e a quali compensi si riferisce la parte in privilegio e corrispondentemente la parte in prededuzione;

considerato infine l'inammissibilità della richiesta autorizzazione ex art. 167 L.F. di pagamento delle ritenute su lavoratori autonomi pendenti alla data di presentazione del presente piano, di cui non è specificato né l'ammontare né il periodo di riferimento;

ritenuto pertanto che in considerazione ai molteplici rilievi sopra svolti deve essere fissata udienza ex art. 162 L.F. , nonché disposta la trasmissione del presente decreto alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale - sede- per gli accertamenti e le valutazioni di competenza

P.Q.M.

Fissa ex art. 162 L.F. l'udienza del 3.10.13 ad ore 9.30

dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento alla Procura della Repubblica - sede -.

Si comunichi

Padova, lì 18.7.13

Il Presidente

(dott.ssa C. Santinello)"

rilevato che la società all'udienza del 3.10.13 ha provveduto a depositare una memoria contenente i chiarimenti e le integrazioni in relazione ai rilievi formulati dal Collegio con l'anzidetto provvedimento;

considerato che analogamente l'attestatore, dott. ha depositato una memoria integrativa della propria relazione, ove ha dato atto di tutte le verifiche effettuate, non solo contabili ma anche extra contabili, ai fini di una corretta quantificazione dei debiti della società ricorrente (accessi e verifiche presso Equitalia Nord s.p.a., Agenzia delle Entrate, Banca di Italia; circolarizzazione dei crediti dei fornitori) e dei crediti recuperabili presso i clienti, producendo la relativa documentazione;

ritenuto pertanto alla luce delle suddette precisazioni ed integrazioni anche documentali superati i rilievi del Tribunale di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 e 11 riportati nella memoria depositata dalla società in udienza, salvo in ogni caso le verifiche e i necessari approfondimenti da parte del Commissario Giudiziale;

rilevato quanto ai punti 6, 7 e 8 , relativi alla completa svalutazione operata nel piano e nella proposta concordataria della voce iscritta nei bilanci di esercizio tra le "immobilizzazioni

L

materiali" voce "immobilizzazioni in corso e acconti" e considerata nel piano concordatario quale "immobilizzazione finanziaria" per complessivi € 2.648.892, corrispondente alle somme versate a titolo di caparra/acconti dalla Cooperativa in seguito al preliminare di compravendita stipulato in data 14.12.2009 con o, nonché dell'analoga svalutazione concernente i crediti vantati dalla Cooperativa nei confronti delle società agricole facenti capo ai propri amministratori e/o ai congiunti degli stessi, che le "giustificazioni" addotte dalla ricorrente nella predetta memoria - pagg. 12-38 -, al di là di ogni considerazione nel merito, non appaiono rilevanti in questa sede; considerato invero che il Tribunale nel proprio provvedimento del 18-22.7.13 ha illustrato dettagliatamente i predetti fatti non come fatti "fraudolenti" ex art. 173 L.F., così come interpretato dal Supremo Collegio (cfr. Cass. n.13817/11), dal momento che, seppure non "debitamente evidenziati né in ricorso né nella relazione dell'attestatore", gli stessi erano desumibili dalla documentazione allegata alla proposta e quindi non potevano dirsi "occultati", ma per gli aspetti penali che possono presentare, sì che è stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per quanto di competenza, nonché al fine di informare e richiamare l'attenzione dei creditori per ogni opportuna valutazione, non essendo più pacificamente la "meritevolezza" requisito di accesso alla procedura; ritenuto pertanto superati i profili di inammissibilità prospettati dal Tribunale nel precedente provvedimento; rilevato che la società, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, giusta delibera allegata in atti, ex artt. 152 e 161 L.F., ha chiesto di essere ammessa alla procedura per concordato preventivo con cessione dei beni; sentite le parti; ritenuta la regolarità formale della domanda perché il ricorso, così come integrato, contiene l'esposizione del piano e i documenti previsti dall' art. 161 risultano prodotti in allegato; considerato che il piano proposto appare astrattamente attuabile; rilevato in particolare che viene proposto il pagamento integrale delle spese di procedura, dei crediti prededucibili e dei creditori privilegiati, nonché dei creditori chirografari nella percentuale stimata e presumibile del 5%; rilevato altresì che è previsto, per l'adempimento del concordato, un tempo stimabile in tre anni dall'omologa per la realizzazione di tutti gli "assets" aziendali al fine del soddisfacimento dei creditori nelle percentuali sopra indicate; considerata allo stato inammissibile la richiesta al Tribunale di autorizzazione ex art. 167 L.F. (?) al pagamento delle ritenute sui lavoratori autonomi pendenti alla data di presentazione del piano tenuto conto che, tra l'altro, non è indicato né l'importo né l'anno di riferimento dei debiti oggetto dell'istanza; ritenuta pertanto nei termini di cui sopra l'ammissibilità della domanda proposta; visto l'art. 163 L.F.

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo di cui in premessa;

DELEGA

alla procedura la dott.ssa Caterina Santinello;

NOMINA

commissario giudiziale il dott. (

Lr

6

ORDINA

la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 18.12.13 ad ore 9.15;

DISPONE

che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori entro il 25.11.13 la data dell'adunanza, nonché copia integrale della proposta di concordato, delle successive integrazioni e del decreto di ammissione; il suo indirizzo di posta elettronica certificata (che egli dovrà entro dieci giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese), l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in Cancelleria senza ulteriori avvisi;

che il Commissario depositi in Cancelleria la sua relazione ex art. 172 L.F. entro il termine di dieci giorni prima dell'adunanza, comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicata dai creditori;

ORDINA

Il deposito presso la Cancelleria di questo Tribunale della somma di € 37.500,00, pari al 50% della somma presumibilmente necessaria per le spese di procedura, entro quindici giorni dalla comunicazione;

Si comunichi

Padova, li 3.10.13



IL PRESIDENTE
C. Santinello
(Dott. C. Santinello)

TRIBUNALE DI PADOVA
CANCELLERIA FALLIMENTARE

DEPOSITATO IL 22 OTT 2013

N. _____

IL CANCELLIERE
[Signature]